ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 07 - 2015

Settembre

Verona, 25 settembre 2015

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

LEGNAGO

Via del Pontiere, 17 - C.A.P 37045

Tel. 0442/28466 - Fax 0442/28008

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI - Indicazioni pagamenti 3
AMBIENTE – Legge europea 2014 3
DISCARICA – Criteri di ammissibilità dei rifiuti 4
RIFIUTI – Classe di pericolo HP14 – Ecotossico 5
RIFIUTI RADIOATTIVI – Nuova classificazione 5
RIFIUTI - Nuove definizioni 6

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO – Idoneità verificatori 7
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – Modificato il D.Lgs. 81/2008 7

NEWS AREA TECNICA

CLP – Aggiornato l'allegato VI Reg.UE n.1221/2015 8
COSMETICI - Aggiornati gli allegati II e VI Reg. UE n. 1223/2009 9
COSMETICI - Prodotti per le unghie, Circolare 38518/2015 9
COSMETICI - Aggiornato l'allegato III Reg. UE 1223/2009 10
FERTILIZZANTI – Modifiche alla disciplina per la produzione 10
PREVENZIONE INCENDI - Manutentore estintori, UNI 9994-2 10
PREVENZIONE INCENDI – Nuovo Testo Unico, DM 3 agosto 2015 11
SEVESO III - Rischi di incidenti rilevanti, D. Lgs. 105/2015 14
SEVESO III - Rischi di incidenti rilevanti, indicazioni siti ministeriali 15

APPROFONDIMENTI

RISCHIO SISMICO – Valutazione del rischio 21

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI - Indicazioni per pagamenti per invio telematico delle istanze
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1774

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione del Veneto ci comunica che **dal 28/09/2015** il pagamento dei diritti di segreteria e delle marche da bollo dovuti per l'invio telematico delle istanze all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione del Veneto, potrà essere effettuato solo con le seguenti modalità:

- **Carta di credito su circuito Visa o MasterCard con 3-D Secure**
  Senza commissioni aggiuntive. Nel caso in cui il sistema non dovesse accettare la Vs. carta, è necessario rivolgersi all'istituto che l'ha rilasciata e verificarne l'abilitazione ai pagamenti elettronici.
- **TelemacoPay su circuito InfoCamere**
  Consiste nel sistema per i servizi telematici realizzato da InfoCamere per le Camere di Commercio Italiane.
  Per saperne di più: http://telemaco.infocamere.it oppure http://www.registroimprese.it.
- **IConto via Telemaco**
  InfoCamere ha realizzato il conto unico per i pagamenti verso la PA, integrabile in TelemacoPay. Per conoscere i servizi offerti dall'Istituto di Pagamento IConto visitare il link seguente: http://www.iconto.infocamere.it.
- **MAV Elettronico Bancario On-Demand**
  E' uno strumento che consente il pagamento immediato senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario, sia nella modalità on-line attraverso l'home banking personale (basta trascrivere il codice identificativo del MAV e l'importo), oppure presso qualsiasi sportello bancario (con esclusione di Poste Italiane e Banco Posta) esibendo la copia stampata del bollettino in formato PDF prodotto dal sistema.

Pertanto i pagamenti effettuati con bollettino postale o con bonifico bancario/postale non saranno più ammessi dopo tale data

AMBIENTE – Disposizioni ambientali nella Legge europea 2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1777

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, la Legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014*".

Il provvedimento, in vigore dal 18 agosto u.s, si compone di 30 articoli, contenenti una serie di misure abrogative o modificative tese a risolvere i casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria, al fine di rimuovere le relative procedure d'infrazione.

In particolare per quanto riguarda le **norme in materia ambientale** l'art. 23 della Legge modifica la vigente disciplina nazionale in materia di gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti, recependo in modo corretto la direttiva 94/62/CE e quindi modificando il D.Lgs n. 152/2006 Codice ambiente.

Si segnala in particolare il nuovo comma 3 dell'articolo 226 D.Lgs. 152/2006, che si riporta di seguito:
Art. 226*(Divieti)*
1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.
3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/**CEE e riportati nell'allegato F alla parte quarta del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione. In mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 94/62/CE nonché quelli di cui all'allegato F alla parte quarta del presente decreto si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.** Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente decreto.
4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.

DISCARICA – Modificati i criteri di ammissibilità dei rifiuti
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1770

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2015 il DM Ambiente 24 giugno 2015 che modifica i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica disciplinati dal Dm 27 settembre 2010.
E' stato sostituito completamente l'allegato 3 del decreto
Si segnala in particolare l'introduzione di criteri per garantire adeguata capacità di carico e stabilità fisica dei rifiuti pericolosi nel caso di ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi.

RIFIUTI – Indicazioni per la classe di pericolo HP14 – Ecotossico
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1773

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14.08.2015 la legge 6 agosto 2015 n. 125 di conversione del DL 19 giugno 2015 n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

Detta legge, in vigore dal 15 agosto u.s., si compone di un solo articolo e di un Allegato contenente le modifiche apportate in sede di conversione. Si segnala in particolare che all'Art. 7 del DL 78/2015 recante Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali viene inserito con la legge di conversione 125/2015 il comma 9-ter contenente una specifica disposizione relativa all'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 - Ecotossico ai rifiuti pericolosi

In particolare viene precisato che "*allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonche' per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalita' dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7.*"

RIFIUTI RADIOATTIVI – Nuova classificazione, D.M. 7 agosto 2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1781

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.191 del 19.08.2015 il Decreto Ministero Ambiente 7 agosto 2015 recante la "Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45".

Il nuovo provvedimento, vigente dal 20.08 u.s., stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi e facendo riferimento anche agli standard internazionali.

La nuova classificazione dei rifiuti radioattivi sostituisce quella definita nella Guida Tecnica n. 26 del 1987, e si riferisce ai rifiuti radioattivi solidi condizionati. All'atto della generazione, i rifiuti radioattivi solidi e liquidi sono preliminarmente classificati in relazione alla tipologia di condizionamento per essi prevista nel rispetto dell'obiettivo di minimizzazione dei volumi finali dei rifiuti condizionati prodotti. Il decreto in esame non detta le modalità e i requisiti di gestione di ciascuna categoria dei rifiuti radioattivi, che saranno oggetto di apposite guide tecniche.
Nelle more, per i casi non contemplati nella Guida tecnica n. 26 del 1987 le specifiche modalità e i requisiti di gestione di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi sono stabiliti dall'Isin (Ispettorato nazionale sicurezza nucleare)

I rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dalle norme vigenti sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti sono classificati come segue:

1. Rifiuti radioattivi a vita media molto breve.
I rifiuti radioattivi contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento molto breve, inferiore a 100 giorni, che richiedono sino ad un tempo massimo di 5 anni per raggiungere concentrazioni di attività inferiori ai valori determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili. Si tratta di rifiuti che hanno origine prevalentemente da impieghi medici e di ricerca.

2. Rifiuti radioattivi di attività molto bassa.
I rifiuti radioattivi con livelli di concentrazione di attività che non soddisfano i criteri stabiliti per i rifiuti esenti, ma comunque inferiori a 100 Bq/g di cui al massimo 10 Bq/g per radionuclidi alfa emettitori a lunga vita (rientrano in questa categoria principalmente quei materiali derivanti dalle attività di mantenimento in sicurezza e di smantellamento delle installazioni nucleari, da terreni o detriti contaminati risultanti da attività di bonifica.

3. Rifiuti radioattivi di bassa attività.
Sono i rifiuti radioattivi che non soddisfano i criteri stabiliti per i rifiuti esenti e che ai fini dello smaltimento necessitano di un confinamento e di un isolamento per un periodo di alcune centinaia di anni (rientrano in questa categoria i rifiuti radioattivi caratterizzati da livelli di concentrazione di attività inferiori o uguali a 5 MBq/g per i radionuclidi a vita breve, inferiori o uguali a 40 kBq/g per gli isotopi a lunga vita del Nichel e inferiori o uguali a 400 Bq/g per i radionuclidi a lunga vita.

4. Rifiuti radioattivi di media attività
I rifiuti radioattivi con concentrazioni di attività superiori ai valori indicati per i rifiuti di bassa attività, tali comunque da non richiedere, durante il deposito e lo smaltimento, l'adozione di misure per la dissipazione del calore generato.

5. Rifiuti radioattivi di alta attività: sono quelli con concentrazioni di attività molto elevate, tali da generare una significativa quantità di calore o elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita, o entrambe tali caratteristiche, che richiedono un grado di isolamento e confinamento dell'ordine di migliaia di anni ed oltre. Per tali rifiuti è richiesto lo smaltimento in formazioni geologiche.

Dal 20 agosto 2015 i soggetti che producono o che gestiscono i rifiuti radioattivi adottano la nuova classificazione ai fini della loro registrazione, della tenuta della contabilità e dell'etichettatura dei contenitori dei suddetti rifiuti. Chi gestisce rifiuti già classificati secondo la Guida del 1987 aggiorna le registrazioni e la tenuta della contabilità entro il 20 fe

RIFIUTI - Nuove definizioni di produttore, raccolta e deposito temporaneo
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1783

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015 la Legge 6 agosto 2015, n. 125 recante la "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali".*

La Legge n. 125/2015, in vigore dal 15 agosto u.s., si compone di un solo articolo e di un Allegato contenente le modifiche apportate in sede di conversione del DL n. 78/2015. Il nuovo provvedimento introduce delle modifiche alla definizione di "produttore di rifiuti", di "raccolta" e di "deposito temporaneo" (con riferimento all'art. 183 c. 1 punti f), o) e bb) del D.Lgs. 152/06), confermando le definizioni contenute nel DL 92/2015. La legge n. 125 abroga il DL n. 85/2015 e gli articoli 1 e 2 del DL n. 92/2015, con salvezza degli effetti giuridici prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base di essi (si evidenzia la mancata conversione del DL n. 92/2015, come da Comunicato del Ministero Ambiente del 3 settembre 2015 pubblicato in G.U. n. 204 del 3.9.2015)

In attesa di ulteriori chiarimenti operativi che il Ministero dovrebbe fornire con circolari esplicative, le definizioni sono le seguenti:

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti **e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** *(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);*

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito **preliminare alla raccolta***, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;*

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti **e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati***, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti,* **da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti** *o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: […]*

La Legge 125/2015 inoltre in tema di classificazione dei rifiuti, precisa che la caratteristica di pericolosità HP14 (ecotossico), in attesa di specifici criteri da parte della Commissione europea, deve essere attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO – Idoneità verificatori, circolare ministeriale
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1772

Resa disponibile dal Ministero del Lavoro, Direzione Generale tulela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, la Circolare n.22 del 22 luglio 2015 relativa alla disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto.

Il Ministero precisa i criteri di abilitazione che devono avere – titoli di studio ed esperienze professionali - i verificatori delle attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (es. apparecchi di sollevamento, idroestrattori, ascensori e montacarichi, attrezzature a pressione, generatori di vapore, impianti riscaldamento ecc)

Tale personale , secondo quanto previsto dal DI 11.04.2011 nell'allegato I punto 1 lettera d), deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico professionali per eseguire le verifiche suddette, ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.

L'esperienza può essere acquisita, per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR), seguendo un'attività di addestramento come verificatore - che va riportata nel curriculum vitae - articolata come segue:

- affiancamento con verificatori abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di un "soggetto abilitato", che assumono la funzione di tutor, con un rapporto massimo di 1 a 2. Per accertare l'affiancamento sul verbale di verifica di cui all'Allegato IV del D.I. 11 aprile 2011 deve essere apposta la dicitura "Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig. ……..(indicando il titolo professionale posseduto)"
- effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia ma nell'ambito dello stesso gruppo, che può svolgersi anche in un solo accesso al luogo in cui le stesse sono presenti;
- copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – Modificato il D.Lgs. 81/2008 con legge europea 2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1771

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, la Legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014*".

Il provvedimento, in vigore dal 18 agosto u.s, si compone di 30 articoli, contenenti una serie di misure abrogative o modificative tese a risolvere i casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria, al fine di rimuovere le relative procedure d'infrazione.

Il provvedimento prevede novità in materia di: libera circolazione delle merci; libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali; giustizia e sicurezza; trasporti; fiscalità, dogane e aiuti di Stato; lavoro e di politica sociale; salute pubblica e sicurezza alimentare; ambiente ed energia; protezione civile.

In particolare, per quanto riguarda la materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, viene modificato il campo di applicazione dell'art.88 del Titolo IV Cantieri temporanei o mobili, del D.Lgs. 81/2008.

L'articolo 88 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che le disposizioni del Capo I ("Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili") non si applicano ai lavori previsti dalle lettere a) - g) ter.

L'articolo 16 della legge europea modifica la lettera g-bis) del comma 2 art. 88 del D. Lgs. 81/2008, come segue:
"*1.La lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X"*

La versione precedente della lettera g) bis (come modificata dal Decreto del Fare DL n.69/2013 convertito con L. n. 98/2013) riportava:
"g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'ALLEGATO XI"

Viene perciò eliminata la norma che prevedeva la non applicazione del Capo I (artt. Da 88 a 104 bis) nei piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno.

NEWS AREA TECNICA

CLP – Sostanze pericolose, aggiornato l'Allegato VI del Reg.UE n.1221/2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1769

Sulla G.U.C.E. del 24 luglio 2015 (Serie L197/10) è stato pubblicato il Reg. (UE) 2015/1221 della Commissione del 24 luglio 2015 che modifica il regolamento(CE) n. 1272/2008 (Reg. CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP).

Questo regolamento introduce o aggiorna la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze contenute nell'Allegato VI al regolamento CLP, in particolare modifica le tabelle 3.1 e 3.2 della parte 3 di detto allegato VI. Tali modifiche si sono basate sia sui pareri elaborati dal Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) di ECHA che sui commenti ricevuti dalle parti interessate durante le fasi di consultazione pubblica.

Le modifiche apportate dal Regolamento sono le seguenti:
- riclassificazione delle caratteristiche di pericolo di 12 sostanze (vedi allegato Com.31_sost.modificate);
- inserimento di 20 nuove sostanze (vedi allegato Com.31_nuove.sost.).

Fra le modifiche più interessanti si evidenzia:
- l'introduzione di nuovi limiti specifici per la comburenza dell'acido nitrico (Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 % Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %)
- la classificazione come reprotossici dell'Arseniuro di gallio e dei Composti del tributilstagno

L'applicazione di queste nuove classificazioni non è tuttavia immediato. Infatti esse si applicheranno a partire dal 1° giugno 2017 in modo tale da consentire:

• l'adeguamento dell'etichettatura e dell'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti.
• l'adempimento agli obblighi di registrazione che derivano dalle nuove classificazioni armonizzate per le sostanze classificate come CMR 1A e 1B o come molto tossiche per gli organismi acquatici che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Resta ferma la possibilità per i fornitori di applicare le nuove classificazioni armonizzate prima della scadenza del 1° gennaio 2017.

COSMETICI - Aggiornati gli allegati II e VI del Regolamento CE n. 1223/2009
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1779

Il 29 luglio 2015 è stato pubblicato in G.U.U.E. il REGOLAMENTO (UE) 2015/1298 che modifica l'allegato II e l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.

La sostanza 3-Benziliden canfora utilizzata come filtro UV in concentrazione massima del 2% è stata considerata a rischio dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e quindi eliminata dall'allegato VI del regolamento ed introdotta in allegato II (elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici).

Il CSSC aveva concluso nel suo parere del 18 giugno 2013 che il margine di sicurezza (MoS) per questa sostanza era inferiore a 100 e costituiva un rischio per la salute.

Le imprese dovranno adeguarsi a questa prescrizione entro il 18 febbraio 2016.

COSMETICI - Prodotti per le unghie, Circolare 7 agosto 2015 DGFDM.VII/P/.38518
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1782

La circolare (DGFDM.VII/P/.38518) del Ministero della salute richiama l'attenzione delle Persone Responsabili dei prodotti per unghie alla valutazione, sulla base dell'analisi dei rischi connessi all'uso da parte dei consumatori, della necessità che tali prodotti siano destinati ad un uso esclusivamente professionale, specialmente in funzione della loro composizione e della presenza di ingredienti specificamente regolamentati negli allegati da* III al VI *al regolamento CE n. 1223/2009.

*All. III (sostanze soggette a limiti, modalità e specifiche d'impiego e avvertenze)
*All. IV (elenco coloranti autorizzati)
*All. V (elenco conservanti)
*All. VI (elenco filtri UV autorizzati)

Si ricordano gli obblighi e l'importanza di una corretta e completa etichettatura dei prodotti cosmetici in particolare se destinati ad un uso del consumatore.

Nella circolare si ribadisce inoltre la non applicabilità del regolamento CLP ai prodotti cosmetici finiti come destinati all'utilizzatore finale e quindi si chiede alle Persone Responsabili di non apporre pittogrammi di pericolo non richiesti dalla normativa che potrebbero essere in contrasto con l'art.3 del regolamento cosmetici.

COSMETICI - Aggiornato l'allegato III del Regolamento CE 1223/2009
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1780

Il 21 luglio 2015 è stato pubblicato in G.U.U.E. il Regolamento (UE) 2015/1190 che modifica l'allegato III del Reg. CE n.1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Sono stati modificati i seguenti numeri d'ordine dell'allegato III in seguito alle valutazioni del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC):

- 2a Acido tioglicolico e suoi Sali: introdotto l'uso per arricciare le ciglia e tolto quello per l'applicazione su baffi e barba. Il CSSC ha valutato sicuro l'uso di prodotti contenenti fino all'11% di Acido tioglicolico e suoi Sali da parte di utilizzatori professionali per diminuire il rischio di contatto oculare.

- Aggiunti i numeri d'ordine da 288 a 296 riguardanti sostanze usate nelle tinture per capelli. Per queste sostanze sono state fissate delle concentrazioni massime nei prodotti oppure dei limiti percentuali dopo miscelazione. Queste restrizioni si applicano a decorrere dal 10 agosto 2016.

FERTILIZZANTI – Modifiche alla disciplina per la produzione
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1776

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015 il DM 26 maggio 2015 recante "*Modifiche ed integrazioni agli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"*.

Con tale decreto, in vigore dal 31 luglio u.s., gli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (See), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.

Ai sensi del regolamento(Ce) n. 764/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

PREVENZIONE INCENDI - Manutentore estintori incendio, nuova norma UNI 9994-2
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1778

La commissione tecnica Protezione attiva contro gli incendi ha pubblicato la norma UNI 9994-2 in relazione ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio.

La norma descrive i requisiti relativi all'attività professionale del tecnico manutentore degli estintori d'incendio portatili e carrellati. Detti requisiti sono identificati con la suddivisione tra compiti e attività specifiche svolte dalla figura professionale in termini di conoscenza, abilità e competenza secondo il quadro Europeo delle qualifiche (EQF). I requisiti sono indicati sia per consentire la valutazione dei risultati dell'apprendimento informale e non formale e sia ai fini di valutazione di conformità delle competenze.

UNI 9994-2:2015 "Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio"

La norma UNI 9994-2 è contenuta negli abbonamenti all'UNI/CT034 (EXOTU70) e all'UNI/CT 034/GL 01 (EX gl U700001) relativi alla commissione tecnica Protezione attiva contro gli incendi

PREVENZIONE INCENDI – Pubblicato il Nuovo Testo Unico, DM 3 agosto 2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1767

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 il nuovo Testo unico di prevenzione incendi con DM 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139".

Il nuovo provvedimento, in vigore 90 gg dopo la data di pubblicazione, quindi il 17 novembre 2015, introduce le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 del decreto in esame, al fine di semplificare e razionalizzare il vigente corpo normativo sulla prevenzione incendi per molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, attraverso l'introduzione di un testo unico organico.

Le norme tecniche del Testo Unico si possono applicare alle attività di cui all'articolo 2 - e cioè ad alcune delle attività elencate nel regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti di prevenzione degli incendi di cui all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 - in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell'interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi (ex articolo 15, comma 3, del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139):

- decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafi ci di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
- decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
- decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»
- decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
- decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
- decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
- decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
- decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»

Le nuove norme tecniche del DM 3 agosto 2015 sono strutturate in sezioni: la sezione G che riguarda le Generalità (i termini, le definizioni e i simboli grafici; la progettazione per la sicurezza antincendio; la determinazione dei profili di rischio delle attività); la sezione S che disciplina la Strategia antincendio (la reazione al fuoco; la resistenza al fuoco; la compartimentazione; l'esodo; la gestione della sicurezza antincendio; il controllo dell'incendio; la rilevazione ed allarme; il controllo di fumi e calore; l'operatività antincendio; la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio); la sezione V che riguarda le Regole tecniche Verticali (le aree a rischio specifico; le aree a rischio di atmosfere esplosive; i vani degli ascensori); la sezione M, contenente i Metodi (la metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio; gli scenari d'incendio per la progettazione prestazionale; la salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale).

Per quanto riguarda il campo di applicazione, le norme tecniche dell'allegato 1 del nuovo Testo Unico possono essere applicare alle attività - sia di nuova realizzazione sia esistenti alla data del 17 novembre 2015 - di cui all'allegato I del DPR n. 151/2011 individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
Si tratta delle seguenti attività:

- 9, relativo alle officine e ai laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio;
- 14, relativo alle officine o ai laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti;
- 27, relativo ai mulini per cereali e altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg e depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;
- 28, relativo agli impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;
- 29, relativo agli stabilimenti ove si producono surrogati del caffè;
- 30, relativo ai zuccherifici e le raffinerie dello zucchero;
- 31, relativo ai pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg;
- 32, relativo agli stabilimenti e impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg;
- 33, relativo agli stabilimenti e impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg;
- 34, relativo ai depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, agli archivi di materiale cartaceo, alle biblioteche, ai depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
- 35, relativo agli stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg;
- 36, relativo ai depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m;
- 37, relativo agli stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg;
- 38, relativo agli stabilimenti e impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
- 39, relativo agli stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti;

- 40, relativo agli stabilimenti e impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg;
- 42, relativo ai laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m^2;
- 43, relativo agli stabilimenti e impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg ai depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;
- 44, relativo agli stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
- 45, relativo agli stabilimenti e impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili;
- 46, relativo ai depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;
- 47, relativo agli stabilimenti e impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg. e ai depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;
- 50, relativo agli stabilimenti e impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile e accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti;
- 51, relativo agli stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti e attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti;
- 52, relativo agli stabilimenti con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti;
- 53, relativo alle officine per la riparazione di: veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m^2; materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m^2;
- 54, relativo alle officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti;
- 56, relativo agli stabilimenti e impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti;
- 57, relativo ai cementifici con oltre 25 addetti;
- 63, relativo agli stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito;
- 64, relativo ai centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti;
- 70, relativo ai locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m^2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg;
- 75, relativo ai depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m^2 e locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili di superficie superiore a 500 m^2;
- 76, relativo alle tipografie, alle litografie, alla stampa in offset e attività similari con oltre cinque addetti.

In caso di interventi di ristrutturazione parziale oppure di ampliamento ad attività esistenti il 17 novembre 2015, le norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. Nelle attività non rientranti in questi casi, le norme tecniche si applicano all'intera attività.

I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fi ne il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) eb) , sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008

Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche, restano valide le disposizioni concernenti:

- la documentazione tecnica da allegare alle istanze di prevenzione incendi. La documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al Decreto in questione;
- degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco (vedi sito www.vigilfuoco.it)

Per le attività di cui all'articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, (hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività SCIA oppure hanno presentato la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio) il presente decreto non comporta adempimenti.

SEVESO III – Nuovo decreto sui Rischi di incidenti rilevanti, D. Lgs. 105/2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1768

Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 38/L alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2015 il D.Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015 recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose."

Il provvedimento, in vigore dal 29 luglio u.s., recepisce la direttiva 2012/18/UE, cosiddetta "Seveso III" e aggiorna la disciplina aggiornata relativa al controllo ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, abrogando il D.Lgs. n. 334/99 ed i relativi decreti attuativi

Restano invariati il campo di applicazione come pure gli adempimenti (notifica, rapporto di sicurezza) obbligatori a seconda delle soglie, cioè delle quantità di sostanze pericolose presenti negli stabilimenti, semplificando alcune procedure amministrative. Viene escluso il trasporto di sostanze pericolose e le attività di trasferimento con modalità intermodale presso le banchine, i moli ed i terminal.

Le novità di maggiore rilevanza introdotte del decreto riguardano:

- l'adeguamento dell'All. 1 al GHS e di conseguenza al Reg. CLP 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging);
- l'istituzione di un coordinamento per l'applicazione uniforme sul territorio nazionale della normativa introdotta e il conseguente rafforzamento del ruolo di indirizzo del Ministero dell'Ambiente (articolo 11);
- la regolazione e il controllo a livello nazionale della "deroga" prevista per le sostanze non in grado di generare incidenti rilevanti (art. 4);
- la semplificazione della comunicazione della notifica e di altre informazioni da parte del gestore dell'impianto tramite una modulistica unificata e in formato elettronico (Art. 13 All. 5);
- il rafforzamento del del sistema dei controlli grazie alla pianificazione e programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (art. 27);
- il potenziamento delle misure che garantiscono maggiori informazioni al pubblico e che ne permettono una maggiore partecipazione nei processi decisionali (artt.23-24);
- la definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (art. 30 e All.I)

Entro il 1 giugno 2016 gli stabilimenti soggetti all'obbligo del rapporto di sicurezza dovranno inviare al Comitato Tecnico Regionale un aggiornamento secondo le indicazioni ex articolo 15 del nuovo decreto.

SEVESO III - Rischi di incidenti rilevanti, indicazioni siti ministeriali
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1775

Il D.Lgs n.105/2015 recepisce la direttiva 2012/18/UE (cosiddetta Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Si riportano per ulteriori approfondimenti le note pubblicate sul portale del Ministero dell'Ambiente e dell'ISPRA

www.minambiente.it
La "Direttiva Seveso III" - Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105

La direttiva "Seveso III" e il decreto legislativo di recepimento, n. 105 del 26 giugno 2015
Premessa Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, la direttiva 2012/18/UE (cd. "Seveso III") sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le direttive 96/82/CE (cd. "Seveso II"), recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05.

L'aggiornamento della normativa comunitaria in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose è, in primis, dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche. Tale cambiamento è stato introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all'interno dell'Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

Oltre agli aggiornamenti tecnici necessari per l'adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche, le principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/18/UE (cd. "Seveso III") intendono:

- migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati, semplificarne l'attuazione nonché ridurre gli oneri amministrativi;
- garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all'informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali "Seveso" e su come comportarsi in caso di incidente;
- garantire la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998.

Il Decreto legislativo 26 giugno 2015, n° 105

Il 26 giugno 2015, con l'emanazione del decreto legislativo n° 105, l'Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente (D.lgs. n° 334/99, come modificato dal D.lgs. n° 238/2005), confermando sostanzialmente l'impianto e, per quanto riguarda l'assetto delle competenze, l'assegnazione al Ministero dell'interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come "articolo 8" ai sensi del decreto legislativo n° 334/99) ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come "articolo 6" ai sensi del medesimo decreto legislativo).

E' aggiornato l'elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità, in conformità alla nuova direttiva. Con il D.lgs. n° 105/2015, al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste, vengono inoltre aggiornate e completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). Si tratta in particolare della consistente decretazione attuativa, già prevista dal D.lgs. n° 334/99, ma emanata solo parzialmente nel corso degli anni passati. La completezza del provvedimento permette dunque ai gestori degli stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III ed alle amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio "testo unico" in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi.

Fra le principali innovazioni introdotte, oltre a quanto sopra riportato, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n° 334/99, il D.lgs. n° 105/2015 reca:

- il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell'ambiente. Si prevede, infatti, l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11);
- l'introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);
- le procedure per l'attivazione del meccanismo della "deroga", previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27);
- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);
- La definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).

Sono state introdotte inoltre, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza assicurati con il D.lgs. n° 334/99, semplificazioni al sistema vigente, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei gestori. Si evidenziano, a tal fine, le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore introdotte dall'art. 31 e contenute nell'allegato L.

AVVISO: Le indicazioni per la trasmissione, da parte dei gestori degli stabilimenti, delle notifiche di cui all'art. 13 del Dlgs. n. 105/2015 sono disponibili presso il sito web ISPRA, al seguente link : http://www.minambiente.it/pagina/rischio-industriale#sthash.TztE5juE.dpuf

www.isprambiente.gov.it

Controlli sui pericoli di incidente rilevante - Direttiva Seveso III
Attività ISPRA/Servizio Rischio Industriale per il controllo dei pericoli di incidente rilevante (Direttiva Seveso III)

Il D.Lgs. 105/2015
I compiti e le attività tecnico-scientifiche che il nuovo decreto individua per l'Istituto sono molteplici e di primaria rilevanza nell'ambito del controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Alcune attività si sono consolidate con l'esperienza acquisita nel corso degli anni come organo tecnico del MATTM, altre rappresentano nuovi compiti affidati per la prima volta all'Istituto.

Attività di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa (art.4 ed allegato A)
Tra i nuovi compiti figura in primo luogo il coinvolgimento dell'ISPRA nelle due fasi (preliminare e istruttoria) di esame delle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa, in cui il Proponente dichiara, fornendo le opportune dimostrazioni specificate nell'Allegato A, che "*è praticamente impossibile che una data sostanza possa dar luogo ad un incidente rilevante*".

La segreteria tecnica del Tavolo di Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale (art.11)
In secondo luogo, all'ISPRA, viene affidato il ruolo di segreteria tecnica del "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale" istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'interno partecipa inoltre come nodo centrale del SNPA.

La pianificazione e l'effettuazione delle attività ispettive per gli stabilimenti di fascia superiore (art. 6, comma 2 ed allegato H)
L'ISPRA avrà poi il compito, in collaborazione con il Ministero dell'interno, di predisporre il piano nazionale di ispezione, di cui all'art. 27, comma 3, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore presenti sul territorio italiano. L'ISPRA continuerà, infine, a svolgere le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore nelle Regioni nelle quali non sono disponibili ispettori dell'ARPA territorialmente competente, in possesso dei requisiti specificati al punto 7 dell'allegato H al nuovo decreto.

Inventario nazionale degli stabilimenti Seveso (art.5, comma 3 e art.13, commi 1 e 9)
Un'attività dell'Istituto, già consolidata nel corso degli anni e ora ulteriormente ampliata dal nuovo decreto, consiste nella predisposizione, nella gestione e nell'aggiornamento dell'Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui il MATTM mantiene l'indirizzo e il coordinamento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto. L'Inventario sarà utilizzato, a regime, anche al fine della trasmissione per via telematica delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti a livello centrale e regionale, assumendo quindi un ruolo centrale per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione delle norme in materia di controlli sui pericoli di incidente rilevante.

Si tratta dell'ampliamento di un compito svolto finora dall'ISPRA a supporto del MATTM ed ora integralmente affidato all'Istituto, che diventerà destinatario delle notifiche; ciò anche al fine di verificarne la completezza e la conformità (ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del decreto), in modo da consentire la comunicazione di informazioni corrette alla Commissione europea ai sensi dell'art. 21 comma 3 della Direttiva e della decisione europea 895/2014.

Servizi per i gestori
Il nuovo Modulo di Notifica introdotto dal D.lgs n. 105 del 26 giugno 2015
Tra le novità introdotte dal D.Lgs.105/2015 si evidenzia il nuovo Allegato 5 ovvero il format attraverso il quale i gestori devono redigere e trasmettere le Notifiche ai sensi dell'articolo 13, comma 1 ai seguenti destinatari:

- Comitato Tecnico Regionale,
- Regione o organo regionale da essa delegata,
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite **l'ISPRA**,
- Prefettura,
- Comune,
- Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Il nuovo format rappresenta l'integrazione, in un unico modulo, delle informazioni contenute nella Notifica e nella Scheda di Informazione ai cittadini previste dal vecchio decreto D.Lgs 334/99 e smi e trasmesse dai gestori in modalità separata. Si tratta di un importante passo verso la semplificazione volto ad agevolare i gestori nella compilazione e trasmissione delle informazioni di cui al all'articolo 13 comma 4 nonché facilitare e velocizzare le attività di verifica di completezza e conformità effettuate dai tecnici dell'ISPRA previste ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del decreto stesso.

Le informazioni contenute nella Notifica sono rese disponibili, tramite **l'Inventario Nazionale**, agli organi tecnici ed amministrazioni nazionali e regionali incaricati dei controlli negli stabilimenti soggetti alle disposizioni del presente decreto.

Indicazioni per i gestori
La Notifica, a regime, è trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3. Al riguardo l'Istituto sta predisponendo **un'applicazione web** che consentirà attraverso **un sistema di autenticazione online** la redazione e la trasmissione a tutti i destinatari di cui all'articolo 13 comma 1 di un modello elettronico precompilato del modulo di Allegato 5.

Nelle more della predisposizione di tale applicativo, i gestori devono, in via provvisoria, a partire dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 105/2015 trasmettere ai destinatari le Notifiche, compilate esclusivamente attraverso il modulo di Allegato 5, via posta elettronica certificata firmata digitalmente. Le Notifiche indirizzate al MATTM tramite l'ISPRA, devono essere trasmesse per via telematica con le suddette modalità al seguente indirizzo:
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
I gestori devono indicare nell'oggetto la parola chiave: *NOTIFICA D.lgs. 105/2015*
Informazioni da inserire nella prima riga del quadro 1 della Sezione D del modulo di Notifica:
Ente Nazionale: **ISPRA**
Ufficio Competente: **Servizio Rischio Industriale**
Indirizzo completo: **Via Vitaliano Brancati, 48, 00144 – Roma**
Email-PEC: **protocollo.ispra@ispra.legalmail.it**

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica (*in preparazione***)**
SEZIONI A1 e A2 INFORMAZIONI GENERALI
SEZIONE B SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA n)
SEZIONE C DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N°445)
SEZIONE D INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO
SEZIONE E PLANIMETRIA

SEZIONE F DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO
SEZIONE G INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE
SEZIONE H DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1
SEZIONE I INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE
SEZIONE L INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
SEZIONE M INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
SEZIONE N INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE H

Per l'inoltro di quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica sarà attivo per i gestori dal 1 settembre 2015 l'indirizzo e-mail **help-desknotificheseveso@isprambiente.it**

Sistema Tariffario – Notifiche di cui all'articolo 13
L'articolo 29 del D.Lgs.105/2015 introduce e disciplina, attraverso **l'Allegato I,** le modalità anche contabili e le tariffe a carico dei gestori da applicare anche in relazione alla gestione dell'Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e della banca dati di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

In particolare, il comma 9 dell'articolo 13 del D.Lgs 105/2015 affida all'ISPRA il compito di verifica delle informazioni contenute nella Notifica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 e in conformità alla decisione 2014/895/UE, da effettuarsi con oneri a carico dei gestori.

I gestori sono tenuti pertanto a versare prima dell'invio della Notifica gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell'Allegato I al decreto 105/2015 in funzione della categoria di appartenenza.

TabellaIV– Appendice 1 dell'allegato I al D. Lgs. 105/2015

TARIFFE DEI SERVIZI CONNESSI CON LA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E CONFORMITA' DELLE INFORMAZIONI INVIATE DAI GESTORI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL PRESENTE DECRETO E FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO DEGLI STABILIMENTI SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN INCIDENTE RILEVANTE, NONCHÉ ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, LETTERA E)

Categoria di stabilimento	Tariffa
Classe 1	126,30 euro
Classe 2	168,40 euro
Classe 3	210,50 euro
Classe 4	294,70 euro
Classe 5	378,90 euro

Ai fini della determinazione della categoria e della relativa tariffa fanno fede le informazioni contenute nella sezione A2 trasmesse dal gestore col modulo di Allegato 5.
Le tariffe riportate nella tabella IV in appendice 1 dell'allegato I al decreto si applicano:

- in misura integrale in occasione della prima notifica
- in misura ridotta del 50% in occasione degli eventuali aggiornamenti della notifica e delle sezioni informative del modulo di allegato 5 del D.gs.105/2015effettuati ai sensi dell'art.13 comma 7 del decreto.

N.B.Per gli aggiornamenti comportanti la sola modifica di una o più delle sezioni F, G e N del modulo di Allegato 5,non è dovuta la corresponsione di alcuna tariffa.

Gli importi dovuti devono essere versati dai gestori degli stabilimenti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, prima dell'invio della documentazione di cui all'art.13, secondo la seguente modalità:
tramite versamento o bonifico bancario al seguente IBAN
IT 04E 01000 03245 348 0322595 05
La causale dovrà necessariamente riportare il codice fiscale del versante e la seguente dicitura:
"*Versamento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 – Capitolo 2595, art. 5, Capo 32 per lo svolgimento delle attività istruttorie volte alla verifica delle notifiche inviate dai gestori di cui al predetto articolo".*

Il gestore è tenuto ad allegare alla Notifica, inviata tramite posta elettronica certificata firmata digitalmente, l'evidenza informatica (comprensiva necessariamente del numero di CRO - Codice Riferimento Operazione) attestante l'avvenuto pagamento della tariffa dovuta o la quietanza in originale.

Sistema Tariffario – Istruttorie delle proposte di valutazione di cui all'articolo 4
L'articolo 29 del D.Lgs.105/2015 introduce e disciplina, attraverso **l'Allegato I,** le modalità anche contabili e le tariffe a carico dei gestori da applicare in relazione allo svolgimento delle attività istruttorie per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante, ai fini dell'esclusione di una particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto. Le attività istruttorie hanno l'obiettivo di accertare, ai fini della successiva comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, la fondatezza tecnico-scientifica della proposta, valutandone la completezza, l'attendibilità e l'aggiornamento dei contenuti tecnici.

La procedura valutativa consta di due fasi di attività istruttoria:

- la fase di ammissibilità della proposta, che è a carico di ISPRA, a cui viene corrisposta dal proponente la tariffa indicata in tabella III, colonna 1;
- la fase di valutazione dei contenuti tecnici, che viene eseguita solo se la precedente ha dato esito positivo, viene svolta da uno o più degli organi tecnici nazionali, secondo le specifiche competenze, per ciascuno dei quali il proponente deve corrispondere la tariffa di cui alla colonna 2 della tabella III.

I proponenti sono tenuti pertanto a versare prima dell'invio dell'istanza, contenente la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell'Allegato I al D. Lgs. 105/2015.

TabellaIII – Appendice 1 dell'allegato I al D. Lgs. 105/2015

TARIFFE RELATIVE ALL'ISTRUTTORIA EFFETTUATA PER LE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA DI CUI ALL'ART. 4

Valutazione preliminare di ammissibilità	Valutazione dei contenuti tecnici*
3.157,50 euro	10.411,80 euro

*tariffa da corrispondere per ogni organo tecnico coinvolto nell'istruttoria (fase di valutazione dei contenuti tecnici)
Gli importi devono essere versati dai proponenti secondo la seguente modalità:
tramite versamento o bonifico bancario al seguente IBAN
IT 04E 01000 03245 348 0322595 05
La causale dovrà necessariamente riportare il codice fiscale del versante e la seguente dicitura:

"Versamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 – Capitolo 2595, art. 5, Capo 32 per lo svolgimento delle attività istruttorie volte alla valutazione delle istanze pervenute di cui al predetto articolo".
Il proponente è tenuto ad allegare all'istanza che contiene la proposta di valutazione ai sensi dell'art. 4 l'evidenza informatica attestante l'avvenuto pagamento della tariffa dovuta (comprensiva necessariamente del numero di CRO - Codice Riferimento Operazione) o l'originale della quietanza.
La trasmissione dell'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della tariffe dovute è condizione necessaria all'avvio delle attività istruttorie da parte degli organi tecnici.

Responsabilità
L'ISPRA, salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso all'help-desk Seveso, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dalle informazioni fornite attraverso l'help-desk Seveso e/o dal loro impiego.

L'ISPRA provvede a fornire attraverso l'help-desk Seveso risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a **quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all'allegato 5 del D.lgs.105/2015**. In particolare - per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni - l'ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l'inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all'applicazione del D.lgs.105/2015.

APPROFONDIMENTI

RISCHIO SISMICO – Valutazione del rischio nei capannoni industriali prefabbricati non costruiti con criteri antisismici

Fonte Asl Bergamo

Si riporta in calce una circolare prot. 0040715 – 2014 dell'Azienda ASL di Bergamo contenente indicazioni su quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo, che richiede ai datori di lavoro di tutte le aziende di effettuare una specifica valutazione anche dei rischi legati ad un potenziale evento sismico.

http://www.apiverona.it/news/view/284